



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

51[^] Seduta

Lunedì 31 marzo 2025

Deliberazione n. 366 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Agenzia regionale per l'energia della Calabria.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 30, assenti 1.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver ricordato di aver posto in votazione separatamente gli undici articoli nella 50[^] seduta, che sono stati approvati per come emendati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 275/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 30, a favore 21, contrari 7, astenuti 2–, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 3 aprile 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 366 del 31 marzo 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA DELLA CALABRIA

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 marzo 2025.

Reggio Calabria, 3 aprile 2025

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In base all'articolo 117, terzo comma, Cost. spetta alle Regioni la potestà legislativa nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.

La volontà del legislatore di riforma costituzionale del 2001 di attribuire la materia dell'energia alla potestà legislativa concorrente, dunque, si pone lungo il medesimo solco già tracciato dalla legislazione precedente, culminata nella legge Bassanini (e, anzi, per certi versi pare diretta a dare copertura costituzionale a buona parte dell'impianto della medesima). In particolare, secondo l'attuale versione dell'articolo 117, terzo comma, Cost., salvo che per la determinazione dei principi fondamentali di competenza statale, spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Nel solco del rispetto delle norme in materia di energia, la Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, istituisce l'Agenzia regionale per l'energia Calabria (AREC).

Le attività assegnate a AREC sono:

- esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici sul territorio regionale;
- migliorare la gestione della domanda di energia, mediante la promozione dell'efficienza energetica;
- favorire un miglior utilizzo e la razionale gestione delle risorse locali e rinnovabili. Questo al fine di favorire l'utilizzazione di tali risorse energetiche anche nell'edilizia residenziale pubblica;
- sostenere la ricerca finalizzata allo sfruttamento delle condizioni ottimali d'approvvigionamento energetico nell'ambito del territorio regionale;
- azioni mirate al miglioramento dell'ambiente e al controllo dell'inquinamento atmosferico;
- il supporto tecnico per la programmazione e per la pianificazione energetica di competenza regionale;
- la ricezione, la registrazione e il deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE); l'effettuazione di verifiche, di controlli, di accertamenti e di ispezioni relativi alla conformità delle attestazioni di prestazione energetica



Consiglio regionale della Calabria

- (APE); la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica (APE);
- il supporto tecnico alla Regione per la presentazione, l'attuazione e la gestione contabile di progetti comunitari in materia di energia e di mobilità sostenibile, nonché di progetti relativi al PNRR;
 - l'attuazione e la gestione degli interventi e delle azioni a livello nazionale, europeo e internazionale in materia di energia e di mobilità sostenibile, di competenza della Regione;
 - la promozione, la realizzazione e la gestione di iniziative e di progetti di innovazione e ricerca coerenti con le politiche energetiche della Regione;
 - il supporto alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER) sul territorio regionale inclusa la possibilità di partecipare a Comunità Energetiche promosse da enti locali;
 - la promozione dell'applicazione delle certificazioni di sostenibilità ambientale degli edifici pubblici e privati, con particolare riferimento alla certificazione europea;
 - il supporto agli Enti locali per la pianificazione delle azioni e il coordinamento delle iniziative in materia di energia, nonché per la certificazione del sistema di gestione dell'energia, anche in sinergia con gli altri soggetti che operano nel settore a livello regionale;
 - l'organizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione anche attraverso il portale regionale dell'energia, nonché di attività di formazione sulle tematiche energetiche, ambientali e della mobilità sostenibile;
 - il supporto alle attività istruttorie, di controllo e di verifica relative al rilascio delle autorizzazioni uniche in materia di energia di competenza regionale;
 - il supporto tecnico, amministrativo e giuridico nell'assegnazione della gestione delle reti di distribuzione del gas di competenza della Regione;
 - sfruttamento del patrimonio regionale al fine di realizzare centrali alimentate da fonti rinnovabili finalizzate ad alimentare le utenze della Regione Calabria o delle sue società partecipate.

Come da elenco sopra, alcune funzioni e servizi sono ad oggi svolte dalla Regione Calabria con personale regionale o facendo ricorso a personale in somministrazione mentre alcune funzioni non sono ancora attivate.



Consiglio regionale della Calabria

Di seguito vengono elencate le attività svolte nell'ambito delle competenze sopra elencate con l'indicazione della dotazione organica e delle risorse introitate, che a partire dall'anno 2028 renderanno autonoma l'AREC.

Obiettivi strategici dell'Agenzia

A partire dalla data di costituzione e per il triennio 2025–2027, il core business dell'Agenzia Regionale per l'Energia (AREC) è così distinto:

a) Supporto alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER) sul territorio regionale inclusa la possibilità di partecipare a Comunità Energetiche promosse da enti locali. Con i seguenti obiettivi:

- Promuovere la partecipazione degli Enti Locali nella creazione di CER: Questo approccio consente ai Comuni e alle altre amministrazioni locali di attivarsi per favorire la produzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e stimolando la crescita dell'economia verde.
- Supporto tecnico e finanziario: L'Agenzia può fornire supporto pratico e consulenziale, inclusa la redazione dei piani tecnici e finanziari necessari per la costituzione della CER, garantendo che il progetto sia sostenibile e conforme alla normativa vigente.
- Partecipazione diretta dell'Agenzia come produttore di energia: l'Agenzia può essere parte integrante della CER, non solo come supporto tecnico, ma anche come membro produttore di energia rinnovabile. Ciò significa che l'Agenzia non solo contribuirà alla costruzione degli impianti, ma potrà anche beneficiare economicamente dall'incentivo GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che premia l'autoconsumo da fonti rinnovabili.

b) esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici sul territorio regionale.

L'Agenzia Regionale per l'Energia della Calabria (AREC) sarà responsabile del controllo e dell'ispezione degli impianti termici sul territorio regionale (ad eccezione della Città Metropolitana di Reggio Calabria), in conformità con la Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e il Regolamento Regionale 1 marzo 2016, n. 3. L'obiettivo del servizio è garantire che gli impianti siano efficienti, sicuri e conformi alle normative ambientali ed energetiche vigenti, contribuendo al miglioramento della qualità dell'aria e al risparmio energetico.



Consiglio regionale della Calabria

Obiettivi del Servizio:

- Verifica della sicurezza e dell'efficienza energetica: il servizio garantisce che gli impianti termici siano sicuri, che rispettino le normative ambientali e che operino in modo efficiente dal punto di vista energetico.
 - Controllo delle emissioni e delle performance: le ispezioni hanno come obiettivo anche la riduzione degli sprechi energetici e il miglioramento delle performance ambientali.
 - Certificazione di efficienza: viene rilasciata una certificazione che attesta la conformità e l'efficienza operativa degli impianti.
 - Impatto Economico e Opportunità di Recupero Risorse: in Calabria sono censiti circa 150.000 impianti termici (escludendo la Città Metropolitana di Reggio Calabria). Di questi, meno della metà risultano essere in regola con le verifiche previste, mentre gran parte degli impianti non sono certificati, presentando una grave carenza di controlli. La mancanza di ispezioni comporta non solo rischi per la sicurezza e l'ambiente, ma anche una perdita economica significativa per la Regione, che non incassa i tributi previsti per legge con una perdita economica di circa 2 milioni di euro all'anno.

Impatto Economico e Opportunità di Recupero Risorse:

c) sfruttamento del patrimonio regionale ai fine di realizzare centrali alimentate da fonti rinnovabili finalizzate ad alimentare le utenze della Regione Calabria o delle sue società partecipate.

Lo sfruttamento del patrimonio regionale della Calabria per la realizzazione di centrali alimentate da fonti rinnovabili, sia idroelettriche che fotovoltaiche, rappresenta un'opportunità significativa per la sostenibilità energetica, il risparmio economico e lo sviluppo di un modello energetico locale autosufficiente.

Potenzialità del progetto:

- La Regione Calabria dispone di diverse aree idonee per l'installazione di impianti rinnovabili, come bacini idrici di approvvigionamento e aree in disponibilità di Ferrovie della Calabria, ma anche aree bonificate nelle discariche regionali.
- Sfruttamento idroelettrico: le centrali idroelettriche che potrebbero essere installate, sfruttando infrastrutture esistenti come la diga del Menta o le condotte idriche di adduzione, potrebbero raggiungere una potenza di



Consiglio regionale della Calabria

diversi MW, con un risparmio annuo sui costi energetici per la Regione. La società SORICAL beneficerebbe direttamente di una riduzione dei costi operativi, mentre l'Agazia Regionale per l'Energia della Calabria (AREC) potrebbe ottenere una quota del 10% annuo sui profitti derivanti dallo sviluppo delle centrali.

Sfruttamento fotovoltaico:

- In aggiunta agli impianti idroelettrici, la Regione Calabria può sfruttare beni demaniali per la costruzione di impianti fotovoltaici destinati ad autoconsumo. Le aree di pertinenza dei bacini idrici, quelle gestite da Ferrovie della Calabria e quelle delle discariche regionali bonificate sono particolarmente adatte. Benefici per le parti coinvolte:
- SORICAL e Ferrovie della Calabria: oltre al risparmio energetico per l'autoconsumo, la costruzione di impianti fotovoltaici permette di ridurre i costi operativi e generare entrate aggiuntive dalla vendita di energia.
- Agenzia Regionale per l'Energia della Calabria (AREC): anche in questo caso, AREC svolgerebbe un ruolo cruciale nello sviluppo e nella gestione dei progetti, con introiti derivanti dai servizi di assistenza allo sviluppo costruzione e gestione degli impianti.

d) la ricezione, la registrazione e il deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE); l'effettuazione di verifiche, di controlli, di accertamenti e di ispezioni relativi alla conformità delle attestazioni di prestazione energetica (APE), la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica (APE);

- L'Agazia per l'Energia della Calabria (AREC), come ente regionale, svolge un ruolo di fondamentale importanza nella gestione e nel monitoraggio delle Attestazioni di Prestazione Energetica (APE), in linea con le disposizioni previste dalla DGR 217/2020 Calabria e dalla normativa regionale e nazionale in materia di efficienza energetica. La funzione principale dell'AREC in questo ambito è garantire il corretto rilascio, la registrazione e il controllo delle APE, nonché la gestione del Catasto regionale delle APE, al fine di promuovere la sostenibilità e l'efficienza energetica degli edifici nel territorio calabrese. A supporto delle attività di gestione delle APE, la DGR 217/2020 stabilisce un tributo regionale che i soggetti obbligati (proprietari di immobili, professionisti certificatori) devono versare al momento della registrazione dell'APE. L'AREC gestisce il flusso di queste risorse economiche,



Consiglio regionale della Calabria

che sono destinate al finanziamento delle attività di monitoraggio, controllo e aggiornamento del Catasto.

e) Supporto alle attività istruttorie, di controllo e di verifica relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di energia di competenza regionale nonché il supporto agli Enti locali per la pianificazione delle azioni e il coordinamento delle iniziative in materia di energia.

L'Agenzia per l'Energia della Calabria (AREC) è chiamata a svolgere un ruolo centrale nella pianificazione, nel coordinamento e nel monitoraggio delle politiche energetiche regionali, con particolare attenzione agli obiettivi fissati dal Decreto 21 giugno 2024 riguardante la pianificazione delle "Aree Idonee" per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'art. 2 del decreto stabilisce per la Regione Calabria l'obiettivo di produrre 3173 MW di energia rinnovabile entro l'anno 2030, e l'AREC avrà un compito fondamentale nel supporto alle attività istruttorie, di controllo e di verifica, nonché nel supporto agli Enti locali per la pianificazione e il coordinamento delle azioni energetiche.

In particolare, AREC assumerà compiti e le responsabilità specifiche per il conseguimento dell'obiettivo previsto dal Decreto 21 giugno 2024, in particolare per quanto riguarda la gestione delle Aree Idonee e la promozione della transizione energetica nella Regione Calabria.

Inoltre, fornirà supporto alle attività istruttorie, di controllo e di verifica per il rilascio delle autorizzazioni in materia di energia rinnovabile. Uno dei compiti principali dell'AREC è fornire supporto tecnico e istruttorio alle autorità competenti e agli Enti locali per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di energia rinnovabile. Tale attività riguarda principalmente la verifica della conformità dei progetti alle normative nazionali e regionali, ma anche la valutazione dell'idoneità dei siti e delle aree per la realizzazione di impianti.

Attività da svolgere:

- Supporto istruttorio: l'AREC assiste gli Enti locali e le autorità competenti nel processo di autorizzazione degli impianti, fornendo indicazioni tecniche e analizzando la documentazione relativa alla sostenibilità ambientale, paesaggistica e sociale dei progetti.
- Verifica della compatibilità delle aree: l'AREC, nell'ambito della pianificazione regionale, verifica la compatibilità degli impianti proposti con le "Aree Idonee" individuate dal Decreto 21 giugno 2024, in particolare per gli impianti fotovoltaici, eolici, e altre tecnologie rinnovabili.



Consiglio regionale della Calabria

- Controllo e monitoraggio: l'AREC effettua controlli e verifiche sui progetti, anche attraverso ispezioni sul campo, per assicurarsi che gli impianti rispettino le normative tecniche e ambientali previste per le aree idonee.

Uno degli aspetti più rilevanti del Decreto 21 giugno 2024 riguarda la fissazione dell'obiettivo di 3173 MW di capacità di produzione di energia rinnovabile entro il 2030 per la Regione Calabria. L'AREC sarà fondamentale per il monitoraggio e l'attuazione di questo obiettivo, assicurandosi che i progetti avanzino secondo i tempi e le modalità previste, per garantire il raggiungimento dell'obiettivo stesso.

f) Supporto agli Enti Locali per la Pianificazione delle Azioni Energetiche

Un altro compito chiave dell'AREC è fornire supporto tecnico e pianificazione agli Enti locali in materia di energia rinnovabile. La pianificazione energetica locale è cruciale per garantire che gli impianti di energia rinnovabile siano distribuiti in modo equilibrato e sostenibile sul territorio, rispettando le caratteristiche ecologiche, paesaggistiche e sociali delle diverse aree.

Attività da svolgere:

- Elaborazione di piani e strumenti di pianificazione energetica: l'AREC aiuta gli Enti locali nella definizione di piani di sviluppo per le Aree Idonee, fornendo indicazioni su come integrare la produzione di energia rinnovabile nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale.
- Supporto alla gestione delle Aree Idonee: l'AREC assiste nella mappatura e nella gestione delle Aree Idonee per l'installazione di impianti rinnovabili, garantendo che queste aree siano adeguatamente individuate e promosse per progetti energetici, nel rispetto degli obiettivi regionali e delle normative ambientali.
- Coordinamento con i diversi attori: l'AREC svolge un ruolo di coordinamento tra i diversi livelli di governo (regionale, provinciale, comunale), i soggetti privati e i tecnici, per ottimizzare l'implementazione dei progetti e facilitare l'interazione tra i vari attori coinvolti nel settore energetico.

Modello Organizzativo

L'assetto organizzativo dell'AREC (Agenzia Regionale per l'Energia e la Transizione Energetica della Calabria) è stato progettato per ottimizzare le risorse e rispondere alle esigenze della transizione energetica regionale. Le principali funzioni dell'Agenzia riguardano la pianificazione, gestione e



Consiglio regionale della Calabria

monitoraggio dei progetti energetici regionali, con particolare attenzione alla promozione delle fonti rinnovabili e alla sostenibilità energetica.

L'AREC è strutturata secondo le seguenti linee guida:

- Chiarezza nelle responsabilità: il Commissario/Direttore Generale è la figura centrale, responsabile della supervisione di tutte le funzioni operative e amministrative.
- Massima economicità: l'AREC punta a ridurre i costi operativi tramite soluzioni organizzative efficienti e l'uso di esternalizzazioni per attività non strategiche.
- Funzioni operative e infrastrutturali separate: distinzione tra attività di supporto e attività operative legate alla realizzazione e gestione dei progetti.
- Gruppi di lavoro specializzati: organizzazione in gruppi di lavoro multidisciplinari focalizzati su settori specifici come fotovoltaico, eolico, biomasse ed efficienza energetica.

La struttura operativa dell'AREC è suddivisa come segue:

- Commissario/Direttore Generale: responsabile del corretto funzionamento dell'Agenzia e del raggiungimento degli obiettivi strategici.
- Ufficio Pianificazione e Gestione Progetti Energetici: responsabile della progettazione e gestione dei progetti di energia rinnovabile, come impianti fotovoltaici, eolici, biomasse, e iniziative di efficienza energetica.
- Ufficio Monitoraggio e Verifica: si occupa del monitoraggio e verifica delle performance degli impianti di energia rinnovabile, garantendo che le operazioni siano conformi agli standard di qualità e alle normative.
- Ufficio Supporto agli Enti Locali: fornisce assistenza tecnica e consulenza agli Enti locali nella gestione della transizione energetica, aiutandoli a implementare soluzioni sostenibili sul territorio.
- Ufficio Amministrativo e Finanziario: gestisce il bilancio, le risorse umane e le spese operative dell'Agenzia, monitorando l'allocazione delle risorse economiche e la rendicontazione finanziaria.

Il piano del fabbisogno del personale sarà strutturato per garantire l'efficienza operativa dell'AREC, con particolare attenzione all'utilizzo ottimale delle risorse finanziarie e alla copertura delle funzioni strategiche dell'Agenzia. La pianificazione delle risorse umane si concentrerà su un'organizzazione snella e funzionale, supportata da personale altamente qualificato.



Consiglio regionale della Calabria

Infine, sarà prevista l'allocazione di risorse per le spese di funzionamento destinata a locazione della sede, consumabili, energia, telefonia, Internet e contratti per servizi esterni.

In conclusione, la creazione di AREC, nel solco di quanto già effettuato da altre regioni italiane, può portare nelle casse della Regione Calabria e quindi a favore dei servizi dei cittadini calabresi enormi risorse derivanti dallo sfruttamento energetico del territorio regionale.

La legge si compone di nove articoli, come di seguito descritti:

- l'art. 1 istituisce l'Agenzia regionale per l'energia della Calabria (AREC);
- l'art. 2 detta le funzioni attribuite ad AREC;
- l'art. 3 individua la tipologia delle entrate;
- l'art. 4 individua gli organi dell'AREC;
- l'art. 5 disciplina il direttore generale dell'AREC;
- l'art. 6 disciplina l'organo di revisione dell'AREC;
- l'art. 7 disciplina la vigilanza e il controllo dell'AREC;
- l'art. 8 disciplina il personale dell'AREC;
- l'art. 9 disciplina la valutazione dell'operato dell'AREC;
- l'art. 10, infine, individua le risorse finanziarie necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'AREC e degli organi della stessa di cui agli articoli 5 e 6;
- l'art. 11 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge prevede nuovi o maggiori oneri finanziari derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'Agenzia regionale per l'energia della Calabria, comprensivi del trattamento economico degli organi dell'AREC, per come meglio dettagliato nel seguente quadro di riepilogo.

Per quanto riguarda il personale, l'AREC, per l'espletamento delle proprie attività, utilizza:

- a) personale appartenente al ruolo della Giunta regionale o di enti locali, assegnato in distacco per la durata di due anni, prorogabile;
- b) personale assunto, tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 35 del d. lgs. 165/2001, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni del personale.



Consiglio regionale della Calabria

La dotazione organica iniziale dell'AREC, in ogni caso, compatibilmente con la dotazione finanziaria dell'Agenzia, è costituita dal personale appartenente al ruolo della Giunta regionale e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Successivamente, ai sensi dell'articolo 35 del d. lgs 165/2001, sulla base del piano triennale dei fabbisogni adottato dal direttore generale e approvato dalla Giunta regionale, saranno avviate le procedure di reclutamento del personale appartenente alle aree professionali del nuovo CCNL Funzioni Locali, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 10.

In particolare, per gli oneri derivanti dal trattamento economico del direttore generale di cui all'articolo 5, la quantificazione annua è pari a euro 136.813,17, ai quali vanno aggiunti gli oneri previdenziali, l'Irap e i costi relativi alla produttività. Gli oneri sono a carico del bilancio dell'AREC, ai quali l'ente fa fronte attraverso le risorse allocate ad un capitolo di nuova istituzione all'interno della Missione 17, Programma 01 (U.17.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2025-2027. Il trattamento economico del direttore generale è stato calcolato sulla base dello stipendio mensile, pari complessivamente a euro 10.524,09 (dato dalla somma dello stipendio base-euro 3.481,60 - della retribuzione di posizione DIR - euro 3.500,88 - dell'ulteriore retribuzione di posizione dirigente generale l.r. 7/96 - euro 3.500,88- dell'indennità vacanza contrattuale - euro 23,32 - dell'indennità vacanza contrattuale 2024 - euro 17,41) cui va aggiunta la tredicesima mensilità per un totale di euro 136.813,17 annui.

Per gli oneri derivanti dall'organo di revisione di cui all'articolo 6, il valore del compenso è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche e sono determinate secondo scaglioni e criteri predefiniti, conformemente a quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, della l.r. 11 agosto 2010, n. 22. Considerato che l'attuazione della legge può generare entrate nel bilancio regionale scaturenti dal contributo versato dagli utenti titolari di impianti termici, dai diritti per il deposito delle certificazioni APE e nel tempo dagli introiti derivanti dall'attivazione delle altre attività d'istituto, all'organo di revisione di AREC spetta un trattamento economico massimo annuo



Consiglio regionale della Calabria

pari ad euro 14.000,00 onnicomprensivo, fatta salva, comunque, l'applicazione dell'articolo 10, comma 3, della l.r. 22/2010. I relativi oneri sono a carico del bilancio dell'AREC, ai quali si fa fronte attraverso le risorse allocate sul capitolo di nuova istituzione all'interno della Missione 17, Programma 01 (U.17.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2025-2027.

Tabella 1 - Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	L'articolo ha portata ordinamentale in quanto istituisce l'Agenzia regionale per l'energia della Calabria (AREC).	//	//	0,00 €
2	L'articolo detta le funzioni attribuite ad AREC	C	P	649.186,83 € per ciascun anno 2025, 2026, 2027
3	Descrive le tipologie di entrate	//	//	//
4	La norma individua gli organi dell'AREC. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
5	L'articolo disciplina il direttore generale dell'AREC. Norma che comporta oneri derivanti dal trattamento economico, pari a euro 136.813,17 annui, compresi negli oneri complessivi di funzionamento dell'AREC di cui all'articolo 2.	//	//	136.813,17 € per ciascun anno 2025, 2026, 2027
6	Disciplina l'organo di revisione dell'AREC. Comporta un trattamento economico massimo annuo pari a euro 14.000,00 onnicomprensivo, ricompreso negli oneri complessivi di	//	//	14.000,00 € per ciascun anno 2025, 2026, 2027



Consiglio regionale della Calabria

	funzionamento dell'AREC di cui all'articolo 2.			
7	L'articolo disciplina la vigilanza e il controllo dell'AREC. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
8	L'articolo disciplina il personale dell'AREC. Non comporta nuovi oneri in quanto, in fase di avvio si avvale di personale regionale già in servizio presso la Regione. Successivamente, sulla base del piano del fabbisogno, alle assunzioni si farà fronte nei limiti della disponibilità finanziaria di cui alla norma finanziaria.	//	//	0,00 €
9	La norma disciplina la valutazione dell'operato dell'AREC. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
10	L'articolo individua le risorse finanziarie necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'AREC e degli organi della stessa di cui agli articoli 5 e 6.	//	//	0,00 €

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La quantificazione è stata condotta prendendo come riferimento la stima delle entrate derivanti dal versamento delle tariffe per ispezioni in relazione alle attività di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, allocate nel bilancio regionale, nonché in base ai costi di gestione e di funzionamento di alcune società similari a quella dell'articolo 2 istituite da altre regioni.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Capitolo E3402003101	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	900.000,00 €



Consiglio regionale della Calabria

Programma U.20.03, capitolo U0700110101	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 1.500.000,00 €
Programma U.17.01	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Totale	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	2.400.000,00 €

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Istituzione dell'Agazia regionale per l'energia della Calabria - AREC)

1. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, anche in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), istituisce l'Agazia regionale per l'energia della Calabria (AREC).

Art. 2

(Funzioni dell'AREC)

1. L'AREC, con sede a Catanzaro, è un ente tecnico-operativo e strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia organizzativa, contabile e gestionale.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'AREC sono disciplinati dalla presente legge e dallo statuto adottato dal direttore generale e approvato con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'AREC, nello svolgere il suo ruolo di sostegno nell'attuazione e nella predisposizione delle politiche energetiche regionali, si pone come interlocutore per gli attori del sistema energetico regionale e per i cittadini. L'AREC svolge le seguenti funzioni:

a) esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici sul territorio regionale, conformemente alla normativa di settore vigente in materia;

b) gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica;

c) promozione del migliore utilizzo e della razionale gestione delle risorse locali e rinnovabili anche al fine di favorire l'utilizzazione di tali risorse energetiche nell'edilizia residenziale pubblica;



Consiglio regionale della Calabria

d) sostegno della ricerca finalizzata allo sfruttamento delle condizioni ottimali di approvvigionamento energetico nell'ambito del territorio regionale;

e) proposta di azioni mirate al miglioramento dell'ambiente e al controllo dell'inquinamento atmosferico;

f) supporto tecnico per la programmazione e per la pianificazione energetica di competenza regionale;

g) ricezione, registrazione e deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE);

h) verifiche, controlli, accertamenti e ispezioni relativi alla conformità delle APE;

i) gestione del Catasto regionale delle APE e del Catasto regionale degli impianti termici degli edifici (CIT-CAL);

j) supporto tecnico alla Regione per la presentazione, l'attuazione e la gestione contabile di progetti comunitari in materia di energia e di mobilità sostenibile, nonché di progetti relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

k) attuazione e gestione degli interventi e delle azioni a livello nazionale, europeo e internazionale in materia di energia e di mobilità sostenibile, di competenza della Regione;

l) promozione, realizzazione e gestione di iniziative e di progetti di innovazione e ricerca coerenti con le politiche energetiche della Regione;

m) supporto alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili);

n) promozione dell'applicazione delle certificazioni di sostenibilità ambientale degli edifici pubblici e privati, con particolare riferimento alla certificazione europea;

o) supporto agli enti locali per la pianificazione delle azioni e il coordinamento delle iniziative in materia di energia, nonché per la certificazione del sistema di gestione dell'energia, anche in sinergia con gli altri soggetti che operano nel settore a livello regionale;

p) organizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione anche attraverso il portale regionale dell'energia, nonché di attività di formazione sulle tematiche energetiche, ambientali e della mobilità sostenibile;



Consiglio regionale della Calabria

q) supporto alle attività istruttorie, di controllo e di verifica relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di energia di competenza regionale;

r) supporto tecnico, amministrativo e giuridico nell'assegnazione della gestione delle reti di distribuzione del gas di competenza della Regione;

s) promozione dello sfruttamento del patrimonio regionale per la realizzazione di centrali alimentate da fonti rinnovabili finalizzate ad alimentare le utenze della Regione Calabria o delle sue società partecipate.

4. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo l'AREC utilizza le banche dati regionali in materia di energia.

5. I rapporti tra l'AREC e gli enti locali in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 3 sono regolati da specifiche convenzioni.

6. Le funzioni e gli obiettivi di cui al presente articolo sono perseguiti anche attraverso la collaborazione, previa intesa, e il continuo confronto con network nazionali ed europei come la Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali (Renael), la Federazione Europea delle Agenzie e delle Regioni per l'Energia e l'Ambiente (Fedarene) e l'Assemblea Europea delle Regioni (AER), nonché reti globali come Under2 Coalition.

Art. 3

(Tipologie di entrate)

1. Le entrate di AREC sono costituite da:

a) finanziamenti assegnati dalla Regione, dalle Province e dagli altri Enti locali, nei limiti da essi stabiliti, per le attività assegnate all'AREC dagli enti stessi;

b) finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti commissionati dagli Enti locali;

c) proventi derivanti da specifici progetti statali e comunitari;

d) introiti derivanti da prestazioni erogate a favore di terzi;

e) contributi previsti da normativa statale e assegnazioni comunitarie.

Art. 4

(Organi dell'AREC)

1. Sono organi dell'AREC e restano in carica per tre anni:

a) il direttore generale;



Consiglio regionale della Calabria

b) il revisore unico.

Art. 5

(Direttore generale dell'AREC)

1. Il direttore generale dell'AREC è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente dipartimento sull'esame dei curriculum dei candidati.

2. L'incarico del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e durata triennale. Il conferimento dell'incarico è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni per l'intero periodo dell'incarico. Al direttore generale si applica la normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

3. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello riconosciuto ai dirigenti generali dell'amministrazione regionale e i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'AREC.

4. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'AREC, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione e il funzionamento, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli stessi.

5. Il direttore generale, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 10, può avvalersi di una propria struttura, composta da un responsabile amministrativo e da due risorse a supporto, individuati tra il personale della dotazione organica di cui all'articolo 8.

6. In particolare, rientrano nella esclusiva competenza del direttore generale:

a) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'AREC, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dello statuto;



Consiglio regionale della Calabria

b) l'utilizzo del personale, l'emanazione di direttive e la verifica del conseguimento dei risultati, dell'efficienza ed efficacia dei servizi, nonché della funzionalità delle strutture organizzative;

c) l'adozione dello statuto dell'AREC da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

d) l'adozione e attuazione del piano annuale e del piano triennale delle attività dell'AREC;

e) l'adozione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dell'AREC;

f) l'adozione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari conseguiti;

g) l'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'AREC;

h) l'adozione della dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni del personale;

i) la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sull'attività svolta dall'AREC.

7. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di direttore generale nei casi previsti dalla normativa vigente e quando sussistono i seguenti motivi:

a) sopravvenute cause di incompatibilità;

b) gravi violazioni di legge;

c) persistenti inadempienze agli indirizzi regionali;

d) gravi irregolarità nella gestione.

Art. 6

(Organo di revisione dell'AREC)

1. L'organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali, designati dal Consiglio regionale, sono scelti da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti possiedono i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) e specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il direttore generale dell'AREC provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico



Consiglio regionale della Calabria

provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni.

2. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.

3. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.

4. Il revisore unico dei conti, nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'AREC, provvede:

a) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;

b) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;

c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

d) alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'AREC e sul suo concreto funzionamento;

e) a riferire immediatamente al Presidente della Giunta regionale la sussistenza di gravi irregolarità di gestione.

Art. 7

(Vigilanza e controllo sull'AREC)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'AREC, anche avvalendosi delle relazioni del revisore unico.

2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:

a) lo statuto;

b) il regolamento di organizzazione;



Consiglio regionale della Calabria

- c) il piano annuale e triennale delle attività;
- d) la relazione annuale sull'attività svolta;
- e) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
- f) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- g) il rendiconto generale annuale.

Art. 8 *(Personale)*

1. L'organico complessivo di personale dell'AREC è definito nella dotazione organica adottata dal direttore generale di cui all'articolo 5 e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.

2. Al personale dell'AREC si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.

3. L'AREC, per l'espletamento delle proprie attività, utilizza:

a) personale appartenente al ruolo della Giunta regionale, degli enti locali, della pubblica amministrazione, assegnato in comando per la durata di due anni, prorogabile;

b) personale assunto, tramite selezione pubblica, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni del personale.

4. La dotazione organica iniziale dell'AREC, compatibilmente con la dotazione finanziaria dell'Agenzia, è costituita dal personale appartenente al ruolo della Giunta regionale e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 *(Clausola valutativa)*

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno il direttore generale dell'AREC presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione dei programmi di cui all'articolo 2 e delle azioni poste in essere dall'AREC;



Consiglio regionale della Calabria

b) verifica dei costi e dei risparmi sui servizi erogati rispetto l'anno precedente;

c) verifica delle criticità emerse in sede di attuazione della presente legge.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri di funzionamento dell'AREC sono posti, a regime, a carico del bilancio della stessa e trovano copertura nelle entrate derivanti dalle attività elencate all'articolo 2, comma 3.

2. Al fine di garantirne l'avvio, la Regione riconosce all'AREC, un contributo omnicomprensivo nel limite massimo di 400.000,00 euro per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2027, con allocazione alla Missione 17, programma 01 (U.17.01) del bilancio di previsione 2025-2027.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede con la contestuale riduzione degli stanziamenti della Missione 20, programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2025-2027.

4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2025-2027.

5. A decorrere dall'esercizio 2028, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire il 90 per cento di maggiori proventi incassati nell'anno, in relazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), in materia di impianti termici, rispetto alle somme stanziare sul capitolo E3402003101 dello stato previsionale dell'entrata 2025 di cui al bilancio regionale 2025-2027.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.